



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso per riconoscimento qualifica superiore dipendente Quintano Bruno.
Costituzione in giudizio. Affidamento mandato Avv. Olimpia Cimaglia, Capo
Ripartizione Affari Legali.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 03 (tre) del mese di agosto, alle ore
09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione
Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

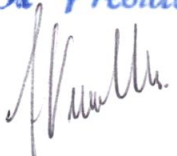
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

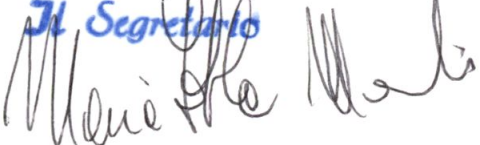
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 17 luglio u.s. è stato notificato in Azienda un ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Quintano Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, al fine di ottenere l'inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. a partire dall'aprile 1986 ed, in subordine, il diritto a percepire le relative differenze retributive a far data dal 30/01/1995;
- Vista la nota del 3/marzo/1995 con cui il Direttore di Esercizio ha riscontrato negativamente il ricorso gerarchico inoltrato dal Quintano in data 30/01/95, in quanto infondato per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 18 del Reg. all. A al R.D. n° 148/1931;
- Preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 02/febbraio/1996;
- Ritenuto doversi costituire in giudizio in quanto, come innanzi evidenziato, sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- Atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Quintano Bruno per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda;
- di prevedere a favore del legale officiato un acconto di £ 100.000 a titolo di fondo spese con imputazione a carico del bilancio di previsione 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente


Il Segretario


- 7 AGO. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

23 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. Cosimo CARRIERI)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

N° di Protocollo : Dir/1891/95

Taranto, 07/agosto/1995

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 03/agosto/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

P. J. 98
La Cuscu

17 LUG. 1995

8182 di Prot.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. o Fax 4527674
74100 TARANTO

II
Sprete
C. A.

Ill.mo Sig. Pretore di Taranto - Giudice del Lavoro

R i c o r s o

p e r

Quintano Bruno, nato l'8/3/1952, rappresentato
e difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui
studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente
domiciliato, giusta mandato a margine del presente
atto,

c o n t r o

A.M.A.T.

(Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657.

1) L'istante lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T.
dal 28/7/1975.

2) Assunto in qualità di conducente di linea,
nell'aprile 1986, a seguito di concorso interno, fu
inquadrate come operaio qualificato, attualmente 6^o
livello, e destinato al Reparto Pronto Intervento.

3) Aggregato di fatto al Reparto Motoristi
Meccanici, ha sempre svolto mansioni superiori alla
qualifica riconosciutagli e inquadrabili nel profilo
professionale dell'operaio tecnico, 5^o livello.

4) In assoluta autonomia tecnica: a) effettua le

Avv. Domenico CASULLI
La incarico di rappresentarmi
e difendermi nel giudizio di
cul al presente atto ed in ogni
conseguenziale di esecuzione
è di eventuale appello, conte-
rendoLe all'uopo le più ampie
facoltà di legge, ivi compresa
quella di transigere e quotate-
zare. Eleggo domicilio presso
il Suo studio, Via Pitagora, 142
Taranto.

È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

V° Depositata in Cancelleria
II 21 GIU. 1995
B. CANCELLERIA

copie
a tutte le
e poi a me
C.A.
per
con
copie
non
per
MP

prove su strada degli autobus che presentano anomalie di funzionamento, ne individua i guasti e provvede alle necessarie riparazioni; b) esegue i lavori di manutenzione straordinaria (es. revisione parziale dei motori, sostituzione delle balestre, etc) degli autobus; c) esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e delle macchine operatrici (muletto, Zephir); d) opera, di conseguenza, con macchine utensili complesse.

5) Il ricorso gerarchico inoltrato il 30/1/1995 per il riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico 5° livello, è stato respinto dall'Azienda in data 3/3/1995, con motivazioni (mancato affidamento delle funzioni superiori con nota scritta del direttore; mancata vacanza del posto in organico; mancata reggenza per oltre 6 mesi in un anno; copertura del posto mediante concorso o prova selettiva) che tutte si contestano.

6) Infatti: lo svolgimento delle mansioni superiori è condizione della operatività stessa del reparto in cui lavora, è richiesta con precisi ordini di servizio, è eseguita dal lontano 1986, è pacificamente riconosciuta con l'inquadramento nel 5° livello degli altri dipendenti adibiti agli

stessi lavori affidati all'istante, è attribuita anche senza l'espletamento di concorso o prova selettiva (come è recentemente accaduto al dipendente Torcello Salvatore).

Tanto premesso, il sottoscritto

c h i e d e

che l'adito Pretore, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva:

- * affermi il diritto dell'istante, in conseguenza delle mansioni svolte, a vedersi inquadrare nel 5° livello della classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. della categoria, a partire dall'aprile 1986, con le conseguenze di legge;

- * in subordine, affermi il diritto dell'istante a percepire il trattamento economico corrispondente all'inquadramento spettantegli per le mansioni effettivamente svolte nell'ambito della prescrizione quinquennale, a partire dall'inoltro del ricorso gerarchico (30/1/1995); condannando, in conseguenza, l'azienda convenuta al pagamento delle relative differenze di retribuzione, come per legge;

- * condanni, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Richieste istruttorie: si chiede formale interrogatorio del legale rappresentante dell'A.M.A.T. e prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 3), 4) e 6) della narrativa. Si indicano a testi: Frascella Angelo, Lorusso Antonio, De Giorgio Cosimo, Carucci Giuseppe, Calculli Mario, Schiavone Cosimo, Andrioli Francesco, Maggio Alessandro, Caso Giovanni, Alfeo Antonio, tutti dipendenti o ex dipendenti A. M.A.T..

Si allegano: ricorso gerarchico del 30/1/1995, comunicazione di rigetto del ricorso in data 3/3/1995, ordini e relazioni di servizio; C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.

Taranto, 20/6/1995

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Pretore

Num 18722

letto il ricorso,

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 2 / 2 / 1996,
ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano
notificati alla convenuta, a cura del ricorrente
entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, 28/6/1995

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto - 8 LUG. 1995

CANCELLIERE

OGGETTO
DEFINIZIONE
AD INDIRIZZO
RUBRICA
CIVILE

A.M.A.T.

in f.l.r. J.T.
Rede
abitante in Taranto c. Beati n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

a mani dell'impiegato Quasiduch
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
" [Signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Taranto, li

Corrispondenza interna prot. n° 6P/299

Oggetto : Ricorso gerarchico per attribuzione qualifica superiore.

All'agente

Sig. QUINTANO Bruno

S E D E

Si comunica alla S.V. che il ricorso gerarchico, notificato in data 30/1/9 per il riconoscimento della qualifica superiore di operaio tecnico liv. 5, non può essere accolto per le motivazioni di seguito riportate.

L'art. 18 del Reg. all. "A" al R.D. n° 148/1931 sancisce il diritto del lavoratore all'attribuzione della qualifica superiore quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) affidamento delle funzioni superiori con nota scritta del direttore;
- 2) vacanza del posto in organico;
- 3) reggenza per oltre sei mesi in un anno;
- 4) il posto non deve essere coperto mediante concorso o prova selettiva.

Nel caso di specie, esaminata la sua cartella personale, non risulta che le siano state affidate per iscritto le funzioni superiori di operaio tecnico.

Pertanto, il ricorso promosso risulta infondato, in quanto, contrariamente a quanto assunto, la S.V. non ha maturato il diritto alla qualifica superiore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)



802

COPIA X C.A. PERS

*Riscuotere**Me**M*

30 GEN. 1995

N. 1253 di Prot.Al direttore
d' esercizio AMAT
Taranto

Io sottoscritto Bruno Quintano
dipendente di codesta azienda con la qualifica di operaio
qualificato livello 6°, inoltra ricorso gerarchico a norma
dell' art.10 del rd. 811931 numero 148 e successive
modifiche per il riconoscimento della qualifica di operaio
tecnico livello 5°, dal di 12-'90. Questa richiesta è
motivata dal fatto che il sottoscritto dalla data su
indicata ha svolto mansioni superiori e, più precisamente,
essendo in possesso di adeguate esperienze professionali,
svolge con margine di autonomia attività tecniche e di
tecnico manuale che richiedono perizia e responsabilità,
inoltre opera con macchine utensili complesse.

Tutto ciò è possibile riscontrarlo dalle bolle di lavoro e
dalle testimonianze dirette dei superiori.

Certo dell' accoglimento di questa richiesta, resto in attesa
di riscontro positivo, in caso contrario, trascorsi i termini
di legge, mi vedrò costretto ad aderire per vie legali.

Con osservanza

Quintano Bruno